

# **Regolamento Centro Operativo Editoriale del CAI**

approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC) in data 10 ottobre 2014  
modificato in data 28 novembre 2015 e in data 12 ottobre 2019

## **COSTITUZIONE**

### **Art. 1**

1 - Il **CENTRO OPERATIVO EDITORIALE (COE)** è una struttura operativa del Club Alpino Italiano (CAI).  
2 - Il COE è retto dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sull'autonomia organizzativa e funzionale e gestionale del COE stesso secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento Generale e nel rispetto degli indirizzi definiti e approvati dal CC con delibera n. 4/2009 e da eventuali successive delibere.

## **Titolo I**

### **SCOPI, SUDDIVISIONE FUNZIONALE E SEDE**

### **Art. 2**

1. Il COE ha lo scopo di coordinare in materia di editoria, provvedendo alla produzione, diffusione e promozione dei relativi prodotti culturali, le attività degli Organi Centrali secondo quanto deliberato dal Comitato Direttivo Centrale (CDC) e dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC).

### **Art. 3**

1. Il COE ha sede presso la Sede Centrale del Sodalizio.

### **Art. 4**

1. Il COE non può nominare od inviare propri rappresentanti presso organi od organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).  
2. Il COE non può assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

## **Titolo II**

### **COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA**

### **Art. 5**

1. L'organico del COE può variare da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente. Per le funzioni tecniche e amministrative il COE può avvalersi della collaborazione professionale.  
2. Il numero dei componenti è deliberato dal CC su indicazioni fornite dal CDC e dal Presidente del COE uscente.  
3. I componenti del COE durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dal CC, senza il limite del doppio mandato.  
4. Il Presidente del COE può rimanere in carica per non più di due mandati consecutivi e potrà far parte del COE in qualità di componente senza limiti di mandato.  
5. Alla scadenza del mandato triennale i componenti del COE rimangono in carica, nella pienezza dei poteri affidati, fino all'insediamento dei componenti del nuovo COE.  
6. Il Presidente del COE viene nominato dal CC, su proposta dei componenti del COE stesso, nella sua prima seduta utile successiva all'insediamento degli eletti; sino alla nomina del nuovo Presidente ne svolge le funzioni, per la sola gestione ordinaria, il componente con più anni di iscrizione al CAI.  
7. Il COE elegge un Vice Presidente successivamente alla nomina del Presidente da parte del CC.

### **Art. 6 – COMPETENZA DEI COMPONENTI E GRATUITA' DELLE CARICHE**

1 – La carica di Presidente del COE e di componenti del COE sono gratuite e possono essere affidate a soci maggiorenni purché in possesso delle competenze ed esperienze necessarie.  
2. I componenti del COE prestano la loro opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti; hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura e con le modalità deliberate dal CDC.

### **Art. 7 – NOMINA DEI COMPONENTI**

Al rinnovo dei componenti provvede il CC in seduta convocata nel semestre successivo all'Assemblea dei Delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale (PG).

## **Art. 8**

1. Le proposte di candidatura da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, la capacità sul campo in cui operare, sottoscritto dal candidato; candidature prive di curriculum verranno escluse. Non possono essere nominati componenti del COE Soci che abbiano rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della sussistenza di tali condizioni ogni candidato prima di essere definitivamente nominato deve rilasciare apposita dichiarazione scritta valida ai sensi di legge alla Direzione del CAI.

2 – Per i componenti del COE deve intendersi operante quanto disposto dal Regolamento generale in materia di "Cariche sociali e incarichi", "Condizioni per l'eleggibilità alla cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi" e "incompatibilità tra cariche sociali".

3 – I componenti del COE per i quali sorgano o vengano, comunque, accertati interessi o rapporti di cui al primo comma del presente articolo, decadono con provvedimento deliberato dal CC che provvede alla successiva surroga.

## **Art. 9 – COMPITI E ATTIVITA'**

1 – Il COE svolge le seguenti attività:

- a – propone un Piano Editoriale annuale e/o poliennale - corredato dal relativo preventivo di costi e ricavi - da sottoporre all'approvazione del CDC, volto alla diffusione delle opere culturali e scientifiche inerenti il mondo della montagna all'interno e all'esterno del Sodalizio, tramite supporti a stampa, audiovisivi e informatici.
- b – individuazione del Format editoriale di riferimento, per ciascun prodotto o Collana del Piano editoriale.
- c – supporto alla realizzazione tecnica dei singoli prodotti editoriali, tramite l'individuazione e il coordinamento degli autori nonché supporto per l'affidamento degli incarichi di stampa e confezione.
- d – supporto alla realizzazione di un Catalogo periodico.
- e – supervisione della promozione esterna con comunicati stampa, presentazioni, eventi.

## **Art. 10 - COMPITI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- trasmette alle figure tecniche ed amministrative appositamente incaricate gli indirizzi e le indicazioni provenienti dagli Organi di governo e dalla Direzione della Struttura centrale;
- convoca le riunioni del COE almeno tre volte l'anno e ne presiede le sedute; in caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente;
- presenta al CC e al CDC la relazione annuale dell'attività svolta dal COE;
- è affidatario e responsabile dei beni in dotazione al COE così come individuati nell'inventario dei beni patrimoniali del Club Alpino Italiano;
- ha l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario della Sede legale responsabile del patrimonio di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni affidati al COE.

## **Art. 11 - DECADENZA DEL COE**

Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti del COE e disporre il commissariamento del COE con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario ad acta.

## **Art. 12 - RAPPORTI CON CDC E CC**

Il Presidente del COE informa con sollecitudine i referenti di CDC e CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.

## **Art. 13 - FUNZIONAMENTO**

1 - Il COE si riunisce su convocazione del Presidente o del Presidente Generale. Copia della convocazione è inoltrata al Presidente Generale, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e CC.

2 - Il Segretario del COE ha il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni. In caso di sua assenza il compito di redigere il verbale è affidato ad un altro componente del COE.

3 - Il verbale di ogni riunione è sottoposto all'approvazione dei componenti del COE nella riunione successiva. Copia dei verbali approvati è trasmessa ai referenti di CDC e CC e alla Direzione che provvede a inoltrarla ai componenti del CDC e CC.

## **Art. 14**

1 - Le riunioni del COE sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

2 – Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3 – I Presidente del COE può invitare alle riunioni persone esterne al COE e al CAI.

4 – Il COE può chiedere al CDC e alla Direzione l'affidamento di collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne a titolo gratuito o oneroso; in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.

**Art. 15**

Le spese per le attività e il funzionamento del COE nonché per la produzione editoriale sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal CDC e dal CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.

**Art. 16**

1 – Entro il 31 agosto di ogni anno il Presidente del COE presenta al CC e al CDC, tramite la Direzione, il programma delle attività previste per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di costi e ricavi.

2 – Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente del COE presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti.

**Art. 17**

1 – Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dall'ordinamento interno.

2 – Il COE può proporre al CC eventuali modifiche al presente regolamento.